

Tar Lazio: in chiaro i dati personali delle sentenze di merito del ministero della Giustizia

# Privacy, anche dati accessibili

## I database delle pronunce ora consultabili per i difensori

DI DARIO FERRARA

**D**evono essere pubblicati in chiaro i dati personali delle parti coinvolte nelle pronunce pubblicate dalla banca dati delle sentenze di merito del ministero della Giustizia (bdp). A meno che non si tratti di procedimenti su

sulta invece contraria allo stesso codice privacy la decisione del dicastero di via Arenula di anonimizzare in maniera generalizzata tutti i dati personali nelle pronunce. Anzitutto perché, così facendo, l'utente del database che legge i provvedimenti non è in grado di comprenderne fino in fondo il senso: insieme ai nomi, infatti, sono oscurati anche le date e i precedenti di giurisprudenza e viene dunque meno l'obiettivo della bdp, cioè rendere conoscibili gli indirizzi interpretativi dei giudici. Risultato: il provvedimento è annullato e l'amministrazione della Giustizia deve adottare «tutte le misure attuative necessarie». Così il Tar Lazio, sez. prima, nella sentenza n. 7625/2025, contro cui via Arenula può comunque ricorrere al Consiglio di Stato.

Accolto il ricorso proposto da alcuni addetti ai lavori, accanto ai quali è intervenuto l'Ordine degli avvocati di Milano. Lo stop scatta sul

provvedimento del primo dicembre 2023 con cui il ministero dismette il precedente database in chiaro, l'archivio giurisprudenziale nazionale (Agn), e lo sostituisce con due nuove banche dati in base a una milestone del Pnrr: una in chiaro riservata ai magistrati (bdr), l'altra accessibile a chiunque tramite Spid, Cie o Cns. Ma nella seconda l'anonimizzazione generalizzata dei dati rende impossibile lo studio dell'at-

to. E se il difensore non capisce bene il fatto alla base della pronuncia può sviluppare un ragionamento contrario a quello espresso nel precedente di giurisprudenza, pregiudicando gli interessi dell'assistito.

Già «il mantenimento di due analoghe, se non identiche, banche dati - osservano i giudici - risulta contrario ad un efficiente impiego delle risorse», mentre gli impegni assunti in sede europea

impongono all'amministrazione solo di realizzare «un'architettura informatica che garantisca l'accesso alle pronunce giurisdizionali»: l'unico limite è il «rispetto della legislazione vigente». L'amministrazione, insomma, non può «sostituirsi all'autorità giudiziaria» nel valutare se è necessario anonimizzare un provvedimento. Senza dimenticare che in base all'accordo concluso tra il ministero e l'Aie, associazione italiana degli editori, «un circoscritto gruppo di soggetti privati - si legge in sentenza - è stato autorizzato ad estrarre tutti i provvedimenti giurisdizionali senza oscuramento, potendo pubblicarli integralmente (tranne le eccezioni del caso, ndr)»; insomma: «L'evidente contraddittorietà di tale assetto delineato dall'operato del dicastero rende palesemente illogica la decisione di procedere all'oscuramento generalizzato delle pronunce accessibili nella bdp».

— © Riproduzione riservata —

**Insieme ai nomi sono oscurati anche i precedenti di giurisprudenza e viene dunque meno l'obiettivo di rendere conoscibili gli indirizzi interpretativi**

rapporti di famiglia, stato delle persone e minori o sia il giudice a disporre caso per caso l'oscuramento per tutelare i diritti e la dignità delle persone oppure sia la parte interessata a chiederlo. Ri-

